

**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n.464..... del ...23.11.2016.....

OGGETTO: Contenzioso RIVOIRA GAS SRL/IZS LT - Presa d'atto sentenza emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Terza Quater, N. 10921/2016 REG. PROV. COLL. N. 09805/2016 REG. RIC. - Proroga contratto con la ditta RIVOIRA GAS SRL fino al 28 febbraio 2017

La presente deliberazione si compone di n. ____ pagine ____

Proposta di deliberazione n. del

Direzione

L'Estensore

Il Responsabile del procedimento

Il Dirigente

Visto di regolarità contabile n° di prenot.

Parere del Direttore Amministrativo
F.to Avv. Mauro Pirazzoli

Favorevole Non favorevole

Parere del Direttore Sanitario
F.to Dott. Andrea Leto.....

Favorevole Non favorevole

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Ugo Della Marta

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Dott.ssa Silvia Pezzotti

OGGETTO: Contenzioso RIVOIRA GAS SRL/IZS LT - Presa d'atto sentenza emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Terza Quater, N. 10921/2016 REG. PROV. COLL. N. 09805/2016 REG. RIC. – Proroga contratto con la ditta RIVOIRA GAS SRL fino al 28 febbraio 2017

PREMESSO

che con deliberazione del Direttore Generale n. 328 del 28 luglio 2016, è stata disposta, a seguito di procedura negoziata di cottimo fiduciario ex art. 125, D.Lgs 163/06, l'aggiudicazione definitiva della procedura di gara per l'affidamento del contratto di fornitura per mesi 18 di gas speciali e azoto liquido presso la sede di Roma e altre Sezioni dell'Istituto alla ditta SICO Società Italiana Carburio Ossigeno S.p.A., CIG 66669648BB;

che la ditta seconda classificata RIVOIRA GAS SRL ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, chiedendo la sospensione cautelare dell'efficacia dell'aggiudicazione impugnata, al fine di impedire che la conseguente stipula del contratto potesse compromettere la possibilità di aggiudicazione e la eventuale stipula del contratto in favore della ricorrente;

che con deliberazione del Direttore Generale n. 376 del 14 settembre 2016 questo Istituto ha disposto la costituzione in giudizio avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, avverso il ricorso notificato da RIVOIRA GAS SRL in data 29/30 agosto 2016, al fine di vedere tutelata la propria posizione nei confronti della ditta ricorrente;

che l'Istituto ha contestualmente sospeso la stipula del contratto con l'aggiudicatario della fornitura;

VISTO

che in data 12 ottobre 2016 con sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio N. 10921/2016 REG.PROV.COLL., N. 09805/2016 REG.RIC. il giudice competente ha rigettato nel merito il ricorso presentato dalla ricorrente RIVOIRA GAS SRL volto all'annullamento della delibera di aggiudicazione della procedura ed ha condannato la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite;

CONSIDERATO

che con nota prot. 7211/16 dell'11 novembre 2016, l'avvocato della ditta RIVOIRA GAS SRL ha comunicato l'intenzione di proporre appello, con unita istanza cautelare, al Consiglio di Stato avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio;

che pertanto, in via prudenziale, l'Istituto con nota prot. 7326/16 del 16 novembre 2016 ha chiesto un'ulteriore proroga alla ditta RIVOIRA GAS SRL agli stessi patti, oneri e condizioni vigenti e che l'operatore economico con nota prot. 7341/16 del 17 novembre 2016 ha accettato tale proroga;

che in data 18 novembre 2016 con nota prot. 7385/16 è stato comunicato alla ditta SICO Società Italiana Carburio Ossigeno S.p.A., il differimento della stipula del contratto nelle more della pronuncia dell'organo competente;

PROPONE

per i motivi espressi in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. di prendere atto della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio N. 10921/2016 REG.PROV.COLL., N. 09805/2016 REG.RIC., che allegata in copi al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale, con cui il giudice competente ha rigettato il ricorso presentato dalla ricorrente RIVOIRA GAS SRL volto all'annullamento della delibera di aggiudicazione della procedura di gara per l'affidamento del contratto di fornitura per mesi 18 di gas speciali e azoto liquido presso la sede di Roma e altre Sezioni dell'Istituto in favore della ditta SICO Società Italiana Carburio Ossigeno S.p.A., CIG 66669648BB, ed ha condannato la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite;
2. di prendere atto altresì che è volontà della parte soccombente di fare appello, con unita istanza cautelare, al Consiglio di Stato;
3. di prorogare pertanto, in via prudenziale, il contratto di fornitura di gas speciali e azoto liquido fino alla data del 28 febbraio 2017, in favore della ditta RIVOIRA GAS srl, attuale gestore della fornitura, nelle more della pronuncia in sede cautelare del Consiglio di Stato;
4. di dare atto che la proroga viene garantita agli stessi patti, oneri e condizioni attualmente vigenti, e di imputare la spesa sul seguente numero di conto: 301505000120, "Spese gas speciali".;
5. di differire la stipula del contratto di fornitura alla ditta aggiudicataria SICO Società Italiana Carburio Ossigeno S.p.A., essendo pendente istanza cautelare presso il Consiglio di Stato e non essendo completata la fase di presentazione della documentazione di gara da parte della ditta stessa.

Direzione Acquisizione Beni e Servizi
Il Responsabile
F.to Dott.ssa Silvia Pezzotti

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: Contenzioso RIVOIRA GAS SRL/IZS LT - Presa d'atto sentenza emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Terza Quater, N. 10921/2016 REG. PROV. COLL. N. 09805/2016 REG. RIC. – Proroga contratto con la ditta RIVOIRA GAS SRL fino al 28 febbraio 2017

VISTA la proposta di deliberazione avanzata del dirigente della Direzione Acquisizione Beni e Servizi dott.ssa Silvia Pezzotti avente ad oggetto: “Contenzioso RIVOIRA GAS SRL/IZS LT - Presa d'atto sentenza emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Terza Quater, N. 10921/2016 REG. PROV. COLL. N. 09805/2016 REG. RIC. – Proroga contratto con la ditta RIVOIRA GAS SRL fino al 28 febbraio 2017”;

SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario che hanno espresso parere favorevole alla adozione del presente provvedimento,

RITENUTO di doverla approvare così come proposta;

DELIBERA

1. di prendere atto della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio N. 10921/2016 REG.PROV.COLL., N. 09805/2016 REG.RIC., che allegata in copi al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale, con cui il giudice competente ha rigettato il ricorso presentato dalla ricorrente RIVOIRA GAS SRL volto all'annullamento della delibera di aggiudicazione della procedura di gara per l'affidamento del contratto di fornitura per mesi 18 di gas speciali e azoto liquido presso la sede di Roma e altre Sezioni dell'Istituto in favore della ditta SICO Società Italiana Carbuo Ossigeno S.p.A., CIG 66669648BB, ed ha condannato la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite;
2. di prendere atto altresì che è volontà della parte soccombente di fare appello, con unita istanza cautelare, al Consiglio di Stato;
3. di prorogare pertanto, in via prudenziale, il contratto di fornitura di gas speciali e azoto liquido fino alla data del 28 febbraio 2017, in favore della ditta RIVOIRA GAS srl, attuale gestore della fornitura, nelle more della pronuncia in sede cautelare del Consiglio di Stato;
4. di dare atto che la proroga viene garantita agli stessi patti, oneri e condizioni attualmente vigenti, e di imputare la spesa sul seguente numero di conto: 301505000120, “Spese gas speciali”;
5. di differire la stipula del contratto di fornitura alla ditta aggiudicataria SICO Società Italiana Carbuo Ossigeno S.p.A., essendo pendente istanza cautelare presso il Consiglio di Stato e non essendo completata la fase di presentazione della documentazione di gara da parte della ditta stessa.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Ugo Della Marta

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi della L.69/2009 e successive modificazioni ed integrazioni in data 23.11.2016.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Sig.ra Eleonora Quagliarella

Pubblicato il 04/11/2016

N. 10921/2016 REG.PROV.COLL.
N. 09805/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 9805 del 2016, proposto da:

Soc Rivoira Gas Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Zanetti C.F. ZNTNDR69C12A944A, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18;

contro

Istituto Zooprifilattico Sperimentale del Lazio e Toscana M. Aleandri, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Romana Baratta C.F. BRTFNC80B62H501E, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cesare Beccaria, 23;

nei confronti di

Soc Sico Società Italiana Carbuoro Ossigeno Spa, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

deliberazione n. 328 del 28.07.2016 con la quale è stata aggiudicata in via

definitiva la gara a procedura negoziata di cottimo fiduciario per l'affidamento della fornitura per mesi 18 di gas speciali e azoto liquido per le sedi di Roma e altre sedi dell'istituto (cig. 66669648bb).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e Toscana M. Aleandri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2016 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che:

a) viene impugnata, per travisamento dei fatti ed illogicità nel processo di valutazione delle rispettive offerte, l'aggiudicazione di una gara a cottimo fiduciario per l'affidamento della fornitura, per diciotto mesi, di gas speciali e azoto liquido per la sede di Roma e altri sedi dell'Istituto intimato. Gara da aggiudicare con il sistema del prezzo più basso;

b) l'impugnativa si incentra unicamente sulla asserita omessa considerazione secondo cui, pur avendo la ricorrente offerto un prezzo formalmente ed apparentemente più alto per il prezzo unitario di ciascuna bombola di gas (34,56 euro in luogo delle 20,00 offerte dalla aggiudicataria SICO), in considerazione del diverso quantitativo immesso in ciascuna delle bombole (10,80 mc di gas per la ricorrente e 10,00 mc per la aggiudicataria) la somma indicata dalla ricorrente si rivelerebbe in realtà più bassa rispetto a quella offerta dalla aggiudicataria;

c) si costituiva in giudizio l'amministrazione pubblica intimata per chiedere il rigetto del gravame mediante articolate controdeduzioni che, più avanti, formeranno oggetto di specifica trattazione;

d) alla camera di consiglio del 12 ottobre 2016, avvisate le parti circa la possibilità di adottare sentenza in forma semplificata, la causa veniva infine trattenuta in decisione.

Considerato che:

1. La circostanza secondo cui la ricorrente avrebbe offerto un quantitativo concretamente maggiore di gas ARGON costituisce il frutto di una errata prospettazione. Come adeguatamente dimostrato in sede processuale ed ancor prima in quella procedimentale, le bombole di gas indicate in entrambe le offerte di ricorrente ed aggiudicataria possiedono caratteristiche (formato da 50 litri per una pressione pari a 200 BAR) tali da contenere, sempre per entrambi, un quantitativo pari a 10,90 mc di gas. E tanto in ossequio alla Legge di Van Der Waals, la quale rileva la sussistenza di un rapporto costante tra volume del contenitore, pressione di carica, temperatura del gas e gas contenuto. Legge la cui corretta applicazione non ha peraltro formato oggetto di specifica contestazione ad opera della ricorrente società;

2. Ciò vuol dire altresì che i quantitativi indicati in entrambe le offerte (rispettivamente pari a 10,80 e 10,00 mc) costituiscono il frutto di un calcolo tecnicamente errato. Al contrario, almeno nell'ipotesi delle due offerte in considerazione si può senz'altro parlare di omogenea quantificazione del gas (espresso in mc) da immettere nelle bombole, atteso che volume del contenitore (bombole da 50 litri) e pressione esercitata (200 BAR) costituiscono identici fattori per entrambe. Lo stesso bando, proprio per evitare eccessive disomogeneità nei rispettivi calcoli, aveva previsto che il prezzo da indicare per ciascuna bombola avrebbe dovuto riferirsi ad un quantitativo di gas pari a 10 mc circa per ciascun elemento;

3. Da tanto deriva che, a sostanziale parità di quantitativo di gas offerto per ciascuna bombola (si ripete: 10,90 mc di gas, in applicazione della ridetta

Legge di Van der Waals), ci si deve unicamente concentrare sul prezzo unitario delle bombole (e dunque anche sul prezzo totale delle medesime) indicato nelle rispettive offerte. Prezzo che, per quanto riguarda quello offerto dalla ricorrente (34,56 euro, come anche affermato nel testo del ricorso), risulta decisamente più alto rispetto a quello (20,00 euro) pacificamente indicato dalla aggiudicataria finale.

Ritenuto pertanto che il ricorso, alla luce delle considerazioni sopra svolte, si rivela infondato e deve dunque essere rigettato, con conseguente condanna per la parte ricorrente alle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, da quantificare nella complessiva somma di euro 2.000 (due mila), oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Pierina Biancofiore, Consigliere

Massimo Santini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Massimo Santini

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO

